



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Repertorio Atti n. 8/CU del 26 gennaio 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 gennaio 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota DAGL n. 296 del 5 gennaio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 453, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 667 del 9 gennaio 2023, l'atto è stato trasmesso a tutte le amministrazioni statali interessate, nonché alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI ed all'UPI, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza unificata, con richiesta di far pervenire eventuali osservazioni sul testo del provvedimento;

CONSIDERATO che, in data 26 gennaio 2023, l'UPI ha fatto pervenire un documento, acquisito in pari data al protocollo DAR n. 2714, contenente alcune proposte emendative al decreto in oggetto;

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 2722 del 26 gennaio 2023, detto documento è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con le proposte emendative, ritenute prioritarie, e con le ulteriori richieste contenute nel documento trasmesso per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'ANCI ha reso parere evidenziando di aver proposto gli emendamenti di cui al documento trasmesso per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B);
- l'UPI ha reso parere favorevole evidenziando di aver proposto gli emendamenti di cui al documento trasmesso per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato C);

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/07/CU02/C1

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29
DICEMBRE 2022, N. 198, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
TERMINI LEGISLATIVI”**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato alle proposte emendative ritenute prioritarie e con le ulteriori richieste, come di seguito riportate.

PROPOSTE EMENDATIVE CONDIZIONANTI

1. Incremento della quota premiale allo 0,50%

All'articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

“A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.

“I criteri per il riparto della quota premiale di cui al precedente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.”


Relazione

La norma prevede un incremento della quota premiale dall'attuale 0,25 per cento allo 0,50 a decorrere dall'anno 2023 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra l'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 149/11 che istituisce il fondo della premialità. Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

L'emendamento è funzionale all'attuazione dell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

In subordine:

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:



- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Al comma 544, dell’articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, al termine del primo periodo è aggiunto: “, per l’anno 2023 è pari allo 0,5 per cento.”;

Relazione

L’emendamento introduce:

- il comma 1 bis che stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, disposta dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, per l’anno 2023 sia incrementata dall’attuale 0,25 per cento allo 0,50% delle predette risorse.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 2 dicembre 2022, ha definito all’unanimità l’Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2022 e concordato alcune linee per i riparti a decorre dal 2023 fra cui la determinazione della quota premiale a decorre dall’anno 2023 delle risorse previste per il finanziamento del servizio sanitario nazionale pari allo 0,5%, a parità di fabbisogno finanziario sanitario nazionale annualmente definito. La norma integra l’art. 9 comma 2 del dlgs n. 149/11 che istituisce il fondo della premialità ed è ad invarianza finanziaria.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto di tratta di un accantonamento di risorse già stanziata a favore del SSN.

Testo integrato legge 29 dicembre 2022 n. 197, comma 544. Per l’anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse, per l’anno 2023 è pari allo 0,5 per cento. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Modifica all’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 68/2011 per l’individuazione delle regioni di riferimento (cd regioni benchmark)

All’articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“” All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis: “12 bis. A decorrere dall’esercizio 2023, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell’anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 5 ed il comma 12.””

Relazione

La norma prevede che a decorrere dall’anno 2023 siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni elegibili secondo i criteri previsti dalla legge.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

L'emendamento è funzionale all'attuazione dell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

In subordine:

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine dell'articolo è aggiunto il comma: "9 bis. All'articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «degli anni 2021 e 2022»; sono sostituite dalle parole «degli anni 2021, 2022 e 2023».

Relazione

L'emendamento introduce:

- il comma 9 bis che estende al 2023 la norma, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico) mentre la normativa ordinaria richiederebbe, nell'ambito di queste ultime, l'individuazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di tre regioni (tra le quali obbligatoriamente la prima).

Non vi sono oneri per la finanza pubblica

Testo integrato articolo 27, comma 5 -ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali *degli anni 2021, 2022 e 2023* sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

3. Proroga delle scadenze di approvazione dei Bilanci sanitari dell'esercizio 2022

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19, dell'andamento dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, dell'evoluzione delle disposizioni in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

- a) per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2023;
- b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2023:
 - I. i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;
 - II. il bilancio consolidato dell'anno 2022 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023.”



Relazione

In analogia a quanto già normato con il Decreto Legge n. 4/2022 relativamente ai bilanci di esercizio sanitari dell'anno 2022, e in considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19, dell'andamento dei costi derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, dell'evoluzione delle disposizioni in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, si prevede il differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci 2022 delle Aziende sanitarie e del bilancio consolidato 2022 dei Servizi Sanitari Regionali.

Non sono previsti maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

4. Proroga dei finanziamenti per il contenimento delle liste d'attesa e flessibilità nel loro utilizzo

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto i seguenti commi:

“All'articolo 1, comma 276 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*fino al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*fino al 31 dicembre 2023*” e le parole “*lo presentano entro il 31 gennaio 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*lo presentano entro il 31 marzo 2023*”

“All'articolo 1, comma 277 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “*budget assegnato per l'anno 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*budget assegnato per l'anno 2022 e 2023*” e “*lo slittamento al 31 gennaio 2024*”


“All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

- 278 bis. Le Regioni e le Province autonome possono accantonare le quote della spesa autorizzata ma non utilizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l'attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui del comma 278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza.”

Relazione illustrativa

Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al **31 dicembre 2023**. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il **31 marzo 2023** al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, previa condivisione di un format univoco per tutte le regioni e dell'assegnazione, al metodo di calcolo della casistica da recuperare, di un obiettivo univoco di recupero per ogni tipo di prestazione.

L'emendamento prevede un'autorizzazione di spesa di 500 milioni anche per l'anno 2023, necessaria per garantire la piena attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa



Il comma 278 bis è necessario per consentire alle Regioni ed alle Province Autonome di utilizzare in modo flessibile le risorse previste l'attuazione delle misure di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni, tenuto conto che i Servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche differenti tra loro e con diversa tempistica di attuazione. L'emendamento prevede che, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, venga consentito di accantonare le quote delle risorse non utilizzate per essere impiegate negli esercizi successivi per le medesime finalità. Il comma 278 bis non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto in quanto le risorse sono già state stanziare dai rispettivi Decreti.

5. Conferimento incarichi convenzionali ai medici specializzandi in pediatria e proroga dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 al 31 dicembre 2023

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

“Ai medici specializzandi in pediatria si applica l'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019.”


“ Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2023.”

Relazione

L'emendamento risulta necessario per consentire alle Regioni e alle Province autonome di conferire incarichi convenzionali a copertura delle zone carenti di pediatria ai medici specializzandi al fine di fronteggiare la grave carenza di pediatri sul territorio. Questi incarichi sarebbero poi convertibili in incarichi convenzionali a tempo indeterminato al raggiungimento del titolo, in analogia con quanto previsto nell'ambito della medicina generale dall'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, con riferimento ai medici iscritti allo specifico Corso di formazione: “...i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza ... comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato”.

Inoltre, la proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di conferire incarichi provvisori o di sostituzione ai medici iscritti ai corsi di specializzazione in Pediatria o ai corsi di formazione specifica in medicina generale consentirebbe alle Regioni e le Province autonome di garantire l'assistenza ai cittadini in caso di cessazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

6. Proroga dell'articolo 2-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 al 31 dicembre 2023



All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.”

Relazione

Si propone la presente integrazione in questa sede (Articolo 4 del DDL c.d. “Mille proroghe”) soltanto qualora non sia già stata introdotta in altro testo normativo.

La proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di considerare a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del D. lgs. n. 368/99 le ore di attività svolte dai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ai corsi di specializzazione, compresi quelli in Pediatria, nell'ambito degli incarichi provvisori o di sostituzione, potrebbe consentire alle Regioni e le Province autonome di poter contare su una categoria di medici - quelli in formazione - al fine di garantire l'assistenza ai cittadini, come ulteriore misura per fronteggiare la grave carenza di medici sul territorio.

7. Valorizzazione delle competenze dei professionisti al fine di garantire continuità nell'assistenza sanitaria nelle carceri.

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), gli incarichi a tempo determinato attualmente assegnati ai medici che operano presso gli istituti penitenziari da almeno 2 anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, le Regioni e le Province autonome possono convertire tali incarichi in rapporti convenzionali a tempo indeterminato ai sensi dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 28.04.2022, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche senza il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale.

Con gli stessi obiettivi di garanzia nell'erogazione dei LEA, occorre prevedere una remunerazione oraria maggiormente adeguata ai compiti specifici, e rispetto a quanto attualmente previsto dall'ACN sopra menzionato, sia per gli incarichi provvisori che per quelli a tempo indeterminato. Tali incarichi, sia conferiti a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono previsti per n. 24 ore/settimanali, con possibilità di derogare il massimale orario così definito, previa verifica dell'effettiva sussistenza dello stato di necessità e fino al perdurare dello stesso.

Occorre inoltre prevedere di integrare le attività mediche di continuità assistenziale interne al carcere con l'attività del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario presente sul territorio, con anche modalità alternative e innovative, quali ad esempio la valorizzazione delle competenze infermieristiche e l'utilizzo della telemedicina.”

Relazione

A fronte della conclamata carenza di personale medico, peraltro particolarmente significativa negli Istituti penitenziari, si propone la presente integrazione al fine di fronteggiare tale criticità e garantire

continuità nell'assistenza sanitaria nelle carceri. Più nel dettaglio, si intendono valorizzare le competenze dei professionisti che già vi operano e, limitatamente all'anno 2023, rendere più celere la procedura di assegnazione di titolarità.

8. All'articolo 4, comma 3 per consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi fino al 31 dicembre 2023, oltre che della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.L.18/2020, anche di quelle di cui al comma 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 dello stesso decreto legge, vale a dire la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione

L'articolo 4, comma 3 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è modificato come segue:

“All'articolo 4, comma 3, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti “commi 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e 3, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5,”

Relazione illustrativa


L'emendamento proposto è diretto a consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi fino al 31 dicembre 2023, oltre che della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del D.L.18/2020, anche di quelle di cui al comma 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5 dello stesso decreto legge, vale a dire la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai predetti medici specializzandi.

L'emendamento, che non determina alcun incremento di spesa, si rende necessario per garantire la ripresa dell'attività ordinaria ed il conseguente recupero delle liste d'attesa e per non compromettere la tenuta del sistema, soprattutto in quelle realtà in cui risulta particolarmente difficile reclutare medici specialisti a tempo indeterminato (ad esempio nelle discipline di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza e di anestesia e rianimazione).

Articolo modificato

Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, **commi 1, lett. a), limitatamente ai medici specializzandi, e 3, e all'articolo 2-ter, commi 1 e 5**, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

9. Introduzione del comma 3-bis all'articolo 4 del D.L. 198/2022 per allineare i termini per l'effettuazione delle procedure di stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di stabilizzazione riferiti al personale



All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- b) al primo periodo le parole “*si applicano fino al 31 dicembre 2022*” sono sostituite dalle seguenti: “*si applicano, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024*”;
- c) al secondo periodo le parole “*è stabilito alla data del 31 dicembre 2022,*” sono sostituite dalle seguenti: “*è stabilito, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2022 e alla data del 31 dicembre 2024.*””


Relazione illustrativa

Con le modifiche proposte si intendono allineare i termini attualmente previsti dall'articolo 20, comma 11-bis, del D.Lgs. 75/2017 (il 31 dicembre 2022) per l'effettuazione delle procedure di stabilizzazione e per il conseguimento dei requisiti di stabilizzazione riferiti al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, a quelli indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo riferiti alla generalità del personale delle pubbliche amministrazioni. Per l'effettuazione delle assunzioni dirette il comma 1 prevede, infatti, il termine del 31 dicembre 2023, mentre, in relazione ai concorsi riservati, il comma 2 stabilisce il termine del 31 dicembre 2024 per l'indizione dei relativi bandi. Inoltre, con riferimento al conseguimento dei requisiti per le stabilizzazioni, il comma 1 indica la data del 31 dicembre 2022 e il comma 2 quella del 31 dicembre 2024.

Si evidenzia che l'allineamento proposto deve considerarsi particolarmente opportuno, considerato che i termini fissati dal comma 11-bis dell'articolo 20 e introdotti dall'articolo 1, comma 466 della L. 160/2019 e s.m. e i. avevano originariamente una scadenza posteriore rispetto a quella prevista dai commi 1 e 2, per consentire alle aziende ed enti del SSN, in funzione della riduzione del fenomeno del precariato, di procedere, attraverso le procedure di stabilizzazione, ad un maggior numero di assunzioni a tempo indeterminato di personale medico, infermieristico e tecnico-professionale.

Testo modificato dell'articolo 20, comma 11-bis, del D.Lgs. 75/2017 a seguito dell'introduzione del comma 3-bis all'articolo 4 del D.L. 198/2022

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonchè per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, **rispettivamente, fino al 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2024**. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito, **rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2022 e alla data del 31 dicembre 2024**, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.



10. Introduzione dei commi 3-ter e 3-quater all'articolo 4 del D.L. 198/2022 per la proroga della possibilità di utilizzare gli istituti già previsti dall'articolo 29 del D.L. 104/2020

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-ter. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogate fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2023.”

“3-quater. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4 ter si fa fronte con le risorse eventualmente disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

Relazione illustrativa

La proroga della possibilità di utilizzare gli istituti già previsti dall'articolo 29 del D.L. 104/2020 (vale a dire il ricorso alle prestazioni aggiuntive in deroga al regime tariffario ordinario nonché la possibilità di reclutare personale attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) si palesa necessaria per completare il recupero delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero non fornite in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2 e per ridurre le liste di attesa.

11. Introduzione del comma 3-quinquies all'articolo 4 del D.L. 198/2022 per la proroga al 31 dicembre 2024 della disposizione dell'articolo 5-bis, comma 2 del D.L. 162/2019

All'articolo 4 del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, è aggiunto il seguente comma:

“3-quinquies. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024.””

Relazione illustrativa

Con l'inserimento del comma 3-quinquies si intende prorogare al 31 dicembre 2024 la disposizione introdotta dall'articolo 5-bis, comma 2 del D.L. 162/2019 che consentiva fino al 31 dicembre 2022 ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché ai dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in

servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo (in deroga all'articolo 15-nonies del D.Lgs. 502/1992 che fissa tale limite) e comunque non oltre il settantesimo anno di età'. La misura si prefigge l'obiettivo di consentire alle aziende del SSN di continuare ad avvalersi delle professionalità della dirigenza medica e sanitaria attualmente in servizio (specie in relazione alle discipline più carenti sul mercato per le quali le graduatorie concorsuali sono molto spesso insufficienti ad assicurare la copertura delle dotazioni organiche e a garantire i livelli essenziali di assistenza) e di garantire l'assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute.

Testo modificato dell'articolo 5-bis, comma 2 del D.L. 162/2019

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, **fino al 31 dicembre 2024**, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

12. Aggiungere il seguente articolo:


“Articolo XXX

1. Al comma 7 lettera b) dell'articolo 44 del Decreto-legge 34 del 2019 le parole “entro il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti **“entro il 30 giugno 2023 al fine di consentire la realizzazione della programmazione in essere per i piani già approvati”**.

2. Al comma 7-bis dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: “A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”, **sono inserite le seguenti: “Inoltre, il definanziamento non è disposto laddove gli interventi siano sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.”**

3. All'art. 1 comma 183 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale [...] con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami”, **sono sostituite dalle seguenti: “procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente”**

4. L' art. 1, comma 179 bis della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 è modificato come segue: «179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non



impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni **per le seguenti finalità:**

a) alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia».

b) alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con le medesime modalità previste dal precedente comma 179, con soggetti selezionati da apposite graduatorie vigenti di concorsi per la selezione di personale non dirigenziale, banditi anche da altre Pubbliche Amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse.”

Relazione al punto 1

Il comma 7 lettera b) dell'art. 44 del DL 34 del 2019 prevede che il Piano di sviluppo e coesione può contenere anche gli interventi che, pur non rientrando fra quelli dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, sono valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022.

Si chiede di estendere tale termine al 30 giugno 2023, in analogia con quanto previsto dall'art 56 comma 3 del D.L. 50 del 2022 ovvero dal comma 7 bis del medesimo articolo 44 del DL. 34 del 2019, che prevede che gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro non siano definanziati se entro la data del 30 giugno 2023 sono intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Relazione al punto 2

L'emendamento è volto ad adeguare le disposizioni normative relative al fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) a quelle già previste dai regolamenti comunitari per i fondi SIE prevedendo che, laddove le operazioni siano sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, non si proceda alla revoca del finanziamento FSC. Si fa riferimento in particolare al capo VI, art. 87, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e al Capo VI, art. 106, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021. Si ricorda che il comma 7bis, dell'art. 44 del DL 34/2019, prevede per gli interventi di valore finanziario superiore a 25 milioni di euro che sia disposta la revoca qualora gli stessi non rispettino gli obiettivi iniziali, intermedi e finali stabiliti con delibera CIPESS e la stipula del contratto non avvenga entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui la procedura di gara sia stata oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso

amministrativo con effetto sospensivo, la conseguente mancata stipula del contratto entro i termini stabiliti non deve costituire motivo di revoca del finanziamento FSC in analogia a quanto previsto dai regolamenti comunitari per i fondi SIE.

Relazione al punto 3 – emendamento art. 1 comma 183 L. 178 del 2020

Con questo emendamento si individua il percorso di inserimento definitivo degli assunti a tempo determinato nell'ambito del Concorso per la coesione a cura dell'Agenzia per la Coesione territoriale laddove si sostituisce l'articolo esistente che prevede unicamente una riserva del 50% in caso di nuovi concorsi, con la possibilità di procedere all'inserimento definitivo, ferma restando la disponibilità in pianta organica, a seguito dell'espletamento di un colloquio, in quanto si tratta di personale già vincitore di concorsi pubblici. Tale emendamento si giustifica a seguito delle numerose rinunce/dimissioni che il personale assunto sta formulando in quanto vincitore di altri concorsi a tempo indeterminato.

Pertanto, all'art. 1 comma 183, le parole "avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente"

Di seguito il testo emendato:

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che, alla scadenza del contratto a termine, abbia maturato 24 mesi di servizio alle dipendenze della medesima amministrazione, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a tempo determinato, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Relazione al punto 4

Con il secondo emendamento si fornisce la possibilità all’Agenzia per la Coesione Territoriale di utilizzare le economie derivanti dalla mancata contrattualizzazione di numerosi vincitori del concorso promosso mettendole a disposizione delle istituzioni beneficiarie affinché possano procedere a nuove assunzioni sotto la forma di contratti di collaborazione, oppure di contratti a tempo determinato mediante lo scorrimento di altre graduatore già presenti.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

13. Termine per l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché del Piano della Performance.

All’art. 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni” dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti commi:

“23: All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio»;
- b) al comma 14, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; e dopo le parole: «i risultati dell’attività» sono inserite le seguenti: «nell’anno precedente».”

“24: All’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio»;
- b) al comma 4, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio».”

“25: All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio».”

Relazione

L’emendamento di cui al comma 23, intervenendo sull’articolo 1, comma 8 e comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, modifica i termini legislativi relativi alla adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché quelli di trasmissione all’organismo indipendente di valutazione e all’organo di indirizzo dell’amministrazione della relazione recante i risultati dell’attività svolta.

La modifica del comma 14 è in linea con i differimenti del medesimo termine disposti ormai annualmente con comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Il termine del 31 gennaio è più adeguato in quanto consente ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente l’attività di monitoraggio finale sull’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati. È evidente che gli esiti del monitoraggio relativo alle misure attuate nell’anno precedente costituiscono la base informativa ai fini della nuova programmazione, considerato che il processo di gestione del rischio deve svilupparsi secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento, utilizzando l’esperienza degli anni precedenti. Ciò è, peraltro, in linea con quanto previsto nello schema di Piano nazionale anticorruzione 2022-2024 (pagine 40-41).

Considerato quanto sopra, la modifica del comma 8 consente ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tenendo conto degli esiti del monitoraggio.

La proposta emendativa di cui al comma 24, intervenendo sull'articolo 6, comma 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, modifica i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il quale assorbe nell'apposita sezione i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. L'emendamento allinea i termini a quelli proposti nell'emendamento di cui al comma 23.

L'emendamento di cui al comma 25, intervenendo sull'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modifica i termini per la redazione e la pubblicazione del Piano della Performance, che è assorbito nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. L'emendamento allinea i termini a quelli proposti nell'emendamento di cui al comma 23.

14. Uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni

1. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

Relazione

L'emendamento estende anche alle Regioni, l'applicazione della previsione normativa di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare:

1. Gli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni possono avvalersi di uffici di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, cui possono essere assegnati:

- a) personale regionale a tempo indeterminato, cui è mantenuto indisponibile il posto nella dotazione organica della medesima amministrazione;
- b) personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- c) collaboratori non dipendenti di pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato;
- d) esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Al personale di cui alle lettere a), b) e c), si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali e per i medesimi è definito, con provvedimento motivato, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento onnicomprensivo, è sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

15. Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni comprese nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2024";

b) alla lettera c), del comma 1, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.

Relazione tecnica

Al fine di assicurare le professionalità necessarie al completamento delle attività di ricostruzione, oltre che per un'adeguata valorizzazione delle competenze e professionalità acquisite e per il superamento del precariato nell'ambito delle amministrazioni ricomprese nel cratere del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la proposta normativa estende l'applicazione del meccanismo di superamento del precariato previsto all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 (c.d. riforma Madia) sino al 31/12/2024.

Stanti le assunzioni a tempo determinato effettuate in Emilia-Romagna, a partire da ottobre 2021, del personale impiegato nelle attività di ricostruzione, per dar seguito alle previsioni di cui all'art. 57 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 (come da ultimo modificato dall'art. 1 c. 761 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022) relative alla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, del medesimo personale, secondo procedure, termini e modalità previsti dal suddetto art. 20 del d.lgs. 75/2017, la proposta normativa risulta indispensabile ai fini della maturazione dei requisiti previsti e della possibilità di concludere le relative procedure di stabilizzazione entro il termine del 31/12/2024.

Il termine del 31/12/2024, peraltro, risulta analogo a quello già fissato per il processo di stabilizzazione recato al comma 2 dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 75 del 2017.

16. Modifica termini per revoca e riassegnazione e programmazione risorse investimenti L. 145/2018

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

10 bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 136, primo periodo, dopo le parole “*opere pubbliche*” sono aggiunte le seguenti: “*o le forniture*”;

2) al comma 136-bis:


a) al primo periodo, sostituire le parole “*30 settembre*” con le seguenti: “*il 31 dicembre*” e dopo le parole “*piccole opere*” aggiungere le seguenti: “*ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili*”;

b) al secondo periodo, dopo la parola “*lavori*” aggiungere le seguenti: “*o le forniture*” e sostituire le parole “*15 dicembre di ciascun anno*” con le seguenti: “*30 aprile dell'anno successivo*”

3) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

“136.ter Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.”.

Relazione



In considerazione della modifica del termine di cui al comma 136 operata dal D.L. 68/2022 appare opportuno adeguare i termini del comma 136 bis, in caso di mancato rispetto da parte dei Comuni del novellato termine di cui al comma 136, prevedendo quale nuovo termine per la revoca e la riassegnazione dei contributi il 31 dicembre e quale nuovo termine per l'affidamento dei contributi riassegnati il 30 aprile dell'anno successivo. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Inoltre, sono precisate le norme inserendo specificatamente la dicitura "forniture o lavori pubblici cantierabili".

Si prevede che nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini previsti comporta la revoca della sola quota relativa alla prima annualità, con facoltà della Regione di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

TESTO COORDINATO - L. 30/12/2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1 (...)

136. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il ~~30 settembre~~ 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il ~~15 dicembre di ciascun anno~~ 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis della sola quota relativa alla prima annualità; la Regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario.

17. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, all'articolo 5 del decreto - legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo

18 della legge 21 maggio 1955, n. 463” sono sostituite dalle parole “al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta”;

- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile”.

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L'emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).


Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di competenza con l'ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell'attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all'effettiva territorialità della base imponibile.

ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento



Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione.

Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2024.

18. Differimento dei termini di adozione del rendiconto e del consolidato regionale

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2023:

a) il rendiconto relativo all'anno 2022 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2023, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2023;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2022 è approvato entro il 30 novembre 2023.

Relazione

L'emendamento differisce per l'anno 2023, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'approvazione del **rendiconto da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2023** e del bilancio consolidato al 30 novembre 2023.


19. Misure per favorire l'applicazione al bilancio delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Per l'esercizio finanziario 2023, le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Relazione

La finalità dell'emendamento è quella di favorire l'applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione all'esercizio finanziario 2023 riconoscendo la possibilità di nettizzare il FAL in sede di determinazione dell'avanzo iscrivibile ai sensi dell'art. 1, commi 897 e 898 della legge 145/2018.



20. Art.10, comma 1 (proroghe in materia di circolazione veicoli euro 3)

All'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” e le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 1° gennaio 2025.”

Relazione

Analogamente alla proroga di 12 mesi, disposta per i mezzi Euro 2, si ritiene opportuno prevedere una proroga di 12 mesi anche per la circolazione dei mezzi Euro 3, al fine di garantire la continuità del servizio TPL regionale nelle more del completamento del rinnovo del parco rotabile.

Come già evidenziato in altre sedi (es. parere sul DL cd. aiuti-quater), tale scadenza rischia di compromettere l'efficienza del servizio del trasporto pubblico locale, sottraendo mezzi tuttora in circolazione e senza la possibilità di essere contemporaneamente sostituiti al momento della rottamazione. Molte Regioni hanno segnalato, infatti, forti ritardi nelle consegne previste dei nuovi mezzi, in conseguenza della situazione geopolitica internazionale che ha causato notevoli difficoltà alla filiera industriale, con particolare riguardo al reperimento delle materie prime. Inoltre, le tempistiche sono oggettivamente e tecnicamente incompatibili con la situazione attuale del mercato della fornitura di autobus: la sostituzione in tempi così ristretti con nuovi autobus esclusivamente ad alimentazione alternativa richiederebbe la disponibilità di adeguate infrastrutture di alimentazione, le quali hanno, tuttavia, tempi tecnici di realizzazione incompatibili con le scadenze temporali previste.

21. Art.10, nuovo comma 12 (proroghe termini interventi infrastrutturali, ivi comprese le forniture di materiale rotabile, finanziati con risorse FSC).

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 11, il seguente:

“12. All'art. 44, del decreto –legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, al comma 7, lettera b), le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” e al comma 7 bis, dopo le parole “della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018”, le parole “aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro” sono eliminate.”

Relazione

L'emendamento si rende necessario al fine di scongiurare la perdita delle risorse assegnate agli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

A causa, dapprima, dell'emergenza da Covid- 19, sono stati registrati rilevanti e sostanziali ritardi procedurali, dati dall'interruzione di molte delle attività amministrative collegate alla realizzazione di opere pubbliche finanziate dai Fondi nazionali di coesione.

Ad oggi, anche l'improvviso rincaro dei prezzi, che ha reso necessario rimodulare i progetti ed i relativi quadri economici, ha comportato il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022, quasi sempre per fattori esterni alla volontà della Regione e/o dalla stazione appaltante.

Inoltre, la necessità di far fronte anche agli impegni assunti nell'ambito del PNRR-PNC ha ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle strutture regionali di provvedere con la medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in aggiunta all'ordinario carico di lavoro.

Per tali ragioni si propone un'estensione della proroga del termine delle OGV al 30.06.2023 per l'assunzione delle OGV inerenti gli interventi FSC 2014-2020.

Si rinnova altresì la richiesta – urgentissima – di allineare la scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario

inferiore a 25 milioni di euro, attualmente fissata al 31 dicembre 2022, a quella relativa ai progetti con importo superiore a 25 milioni di euro, già prorogata dall'art. 56, comma 7-bis, del D.L. 50/2022 al 30/06/2023.

Si ricorda che la maggior parte degli interventi in corso, soprattutto nelle regioni del Sud, sono frazionati e, pertanto, di importo inferiore alla soglia dei 25 milioni di euro, ma non meno importanti, essendo molti di essi finalizzati a contenere il dissesto idrogeologico, i danni prodotti dai recenti eventi sismici e a garantire la conservazione delle infrastrutture.

Si precisa, infine, che analoghe riflessioni valgono anche per gli interventi aventi ad oggetto la fornitura di materiale rotabile.

Infatti, da una corretta lettura delle disposizioni recate dall'art. 56 del D.L. 17.5.2022, n. 50 (che inserisce l'art. 7 bis al D.L. 34/2019) si ritiene applicabile il richiamato dettato all'intervento finanziato con le Delibere 54/2016 e 98/2017 e consistente in fornitura di materiale rotabile su gomma. Infatti, il Piano Operativo infrastrutture di cui alla Delibera 54/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)" prevede varie linee d'azione fra cui, alla linea F, il rinnovo del materiale del trasporto pubblico locale ferroviario e su gomma. Anche la Delibera 98/2017 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Addendum piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014)" ripropone la stessa articolazione in linee di intervento, fra le quali è espressamente prevista quella relativa all'acquisizione di materiale rotabile ferroviario e stradale.

22. Art.10, nuovo comma 13 (proroghe termini interventi infrastrutturali finanziati con risorse VAIA)

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 12, il seguente:

"13. Per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2 lett. d), del D.LGS. N. 1/2018 e ss.mm., e viste le 'Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile', il termine di rendicontazione del 31.12.2024 è sostituito dal termine del 31.12.2025.

Relazione

Si avanza la richiesta – urgentissima – di prorogare la scadenza del termine per la rendicontazione per gli interventi infrastrutturali negli interventi interessati dagli eventi calamitosi di VAIA, al 31.12.2025.

La scadenza attuale risulta difficilmente rispettabile, almeno per gli interventi rientranti nella lett. d) quasi sempre per fattori esterni alla volontà della Regione / Provincia Autonoma e/o dalla stazione appaltante, primo fra tutti l'improvviso rincaro dei prezzi che ha reso necessario rimodulare i progetti ancora non approvati ed i relativi quadri economici. Inoltre, la necessità di far fronte anche agli impegni assunti nell'ambito del PNRRPNC ha ulteriormente aggravato la situazione, imponendo alle strutture regionali di provvedere con la medesima dotazione organica ai relativi adempimenti in aggiunta all'ordinario carico di lavoro.

23. Art.10, nuovo comma 14 (proroga in materia di sicurezza delle ferrovie non interconnesse)

All'articolo 10 aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

"14. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2021 n. 531, è fissato al 31 dicembre 2023".

Relazione

Per gli interventi di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, di cui al DM n. 30/18 e ss.mm., il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, al

fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali a valere sulle risorse ex articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, anche in questo caso, sono subentrate notevoli difficoltà realizzative, legate a fattori esterni, come ad esempio gli esiti delle gare regolarmente bandite dai soggetti titolari del finanziamento per la realizzazione di sistemi di sicurezza secondo progetti conformi alle disposizioni di ANSFISA. Molto spesso tali gare sono andate deserte per l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia che ha comportato un disequilibrio fra il finanziamento concesso per gli interventi e gli attuali costi di realizzazione.

Pertanto, al fine di scongiurare il rischio di non poter effettuare i lavori necessari per garantire la sicurezza di cui le ferrovie devono essere dotate, per la regolarità del servizio di trasporto, nell'interesse dei passeggeri, dei lavoratori e di tutti i cittadini, è indispensabile prorogare al 31 dicembre 2023 il termine in premessa.

24. Art.10, nuovo comma 15 (proroga in materia di rinnovo parco autobus – risorse Fondo complementare al PNRR)

All'articolo 10, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

“15. All'allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui alla scheda progetto dell'intervento “rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – bus”, relativo alla sottoscrizione dei contratti, è fissato al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, all'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, le parole “30 settembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”.

Relazione

La scadenza del termine previsto per la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture di supporto, condizione essenziale per l'accesso alle risorse da parte degli enti beneficiari per l'acquisto di autobus extraurbani e suburbani ad alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno, è troppo ravvicinata e compromette la realizzazione degli interventi in questione, per più di una motivazione. La misura, infatti, riguarda tipologie ‘innovative’ di alimentazione dei mezzi con un grado maggiore di complessità nel reperimento di questi sul mercato, né è possibile, per alcune tipologie di mezzi, avvalersi delle Convenzioni CONSIP, come nel caso dei bus extraurbani lunghi ad alimentazione elettrica. Inoltre, la crescita esponenziale della domanda di autobus “green” a livello nazionale ed europeo dovuta alle molteplici forme di finanziamento disponibili e la richiesta di una sempre maggiore elettrificazione della mobilità pubblica stanno già impattando in maniera significativa sulla disponibilità e sui tempi di consegna dei mezzi e/o delle infrastrutture di alimentazione da parte dei potenziali fornitori, rischiando, pertanto, di compromettere gli esiti delle gare pubbliche propedeutiche alla conclusione dei contratti di fornitura.


È necessario, pertanto, procedere alla proroga del termine, allineandolo a quello previsto dal DI 530/2021, relativo al rinnovo parco autobus urbani.

25. Art.10, nuovo comma 16 (proroga attestazione procedure di affidamento servizi tpl)

All'articolo 10, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“16. All'articolo 9 comma 5, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, le parole: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'esercizio finanziario 2024”.

Relazione



Le disposizioni dell'articolo 9 della L. n. 118/2022, stabiliscono che, le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, debbono attestare che l'affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale è avvenuto nell'anno precedente mediante procedure ad evidenza pubblica, conformi al regolamento (CE) n. 1370/2007, ai fini dell'applicazione delle eventuali decurtazioni delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti.

Il comma 5 del citato articolo 9 stabilisce che le disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

L'emendamento risulta pertanto necessario al fine di consentire alle Regioni e agli Enti Locali, per quanto di competenza, di dotarsi dell'organizzazione e delle procedure necessarie allo svolgimento dell'articolata attività istruttoria e di valutazione finalizzata all'attestazione delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 118 del 5 agosto 2022.

Al riguardo si deve considerare che risulta tuttora in corso di perfezionamento la procedura di consultazione pubblica, avviata dall'Autorità di Regolazione dei trasporti con propria deliberazione n. 171 del 6 ottobre 2022, e finalizzata all'approvazione dello Schema di regolamento che definisce gli aspetti attuativi per lo svolgimento della verifica della conformità da parte dell'Autorità delle procedure di affidamento oggetto di attestazione.

26. Articolo 15 "Proroga di termini in materia di agricoltura"

All'articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"All'articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, limitatamente ai provvedimenti di declaratoria degli effetti degli eventi calamitosi adottati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»"

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di facilitare le operazioni di raccolta delle domande, considerato anche il periodo in cui sono state pubblicate le declaratorie ex art. 13 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, proponendo una posticipazione limitata del termine previsto all'articolo 5 comma 5 del Dlgs 102/2004 per la raccolta delle domande legate agli eventi calamitosi che hanno interessato ampi territori del Paese e, quindi, un numero rilevante di imprenditori agricoli.

27. Articolo 15 "Proroga di termini in materia di agricoltura"

All'articolo 15, dopo il comma (5) è inserito il seguente:

"All'articolo 10-quater della Legge n.51 del 20 maggio 2022, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"."

Relazione

Tale norma è necessaria per l'ultimazione dei lavori di alcuni cantieri sospesi e rallentati prima a seguito della pandemia da Covid-19 e poi dalla situazione della Guerra in Ucraina che ha allungato i tempi delle forniture del materiale edile in particolare quello per le stalle. La norma permetterà alle imprese agricole ed agroindustriali di completare i lavori con gli stanziamenti già concessi.



Si ricorda che, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31/12/2018.

Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessità di copertura finanziaria, non comportando la stessa oneri ulteriori.

La disposizione in esame è finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 31/12/2024, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

28. Riutilizzo risorse residue derivanti da misure di sostegno alle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

All'art. 1 dopo il comma 10 è inserito il presente articolo:

“Le risorse stanziare ai sensi:

- dell'art. 22 *“Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario, del DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

- dell'art. 27 *“Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137” del “DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;*

- dell'art. 2 *“Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;*

- dell'art. 26 *“Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità” del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69;*

- del comma 6-quinquies dell'art. 7 *“Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi” del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;*

- del comma 2, dell'art. 8 *“Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica” del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;*

- del comma 1, dell'art. 3 *“Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica”, del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure*

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

ed assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome per il sostegno di attività economiche del settore turistico e commerciale, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, per quanto non utilizzate a tal fine, possono essere destinate dalle Regioni e dalle Province Autonome ad altre iniziative di sostegno e sviluppo delle attività economiche del settore turistico o iniziative di promozione per il rilancio del settore, anche per far fronte alle emergenze dovute ai cambiamenti climatici dei comprensori sciistici delle aree appenniniche e montane.

Relazione

In considerazione dell'uscita dalla fase più emergenziale derivante dalla pandemia da covid 19 e della conclusione del quadro temporaneo comunitario ad essa afferente, che consentiva l'erogazione di ristori e contributi conformi agli aiuti di Stato di maggiore importo rispetto ai limiti previsti nell'ambito degli ordinari regimi comunitari (es de minimis), si ravvisa che alcune Regioni e Province Autonome, in esito alla effettuazione dei bandi per il sostegno alle attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza covid mediante le risorse statali ad esse assegnate per il ristoro e sostegno alle imprese (anche vincolate a specifiche categorie) riscontrano economie rispetto alle risorse assegnate e già trasferite dallo Stato che potrebbero essere più proficuamente destinate ad esigenze.

A fronte di altre più recenti emergenze, che hanno fortemente colpito il tessuto imprenditoriale dei territori, quale in particolare quella che ha colpito i comprensori sciistici delle zone appenniniche a causa assenza di precipitazioni nevose, l'emendamento propone di eliminare i vincoli di destinazione esistenti sulle risorse già assegnate e trasferite alle Regioni e Province Autonome per misure di sostegno alle attività economiche colpite dall'emergenza covid-19 (ed in taluni casi dirette solo a particolari categorie), che ad oggi non risultino utilizzate (residue), al fine di consentire a detti Enti di destinarle ad altre iniziative di sostegno e sviluppo delle attività economiche del settore turistico o iniziative di promozione per il rilancio del settore, anche per far fronte alle emergenze dovute ai cambiamenti climatici dei comprensori sciistici delle aree appenniniche e montane.

29. Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento


ARTICOLO 3

1. Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

“10-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». All'onere derivante dal presente comma, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Relazione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato in un recente interpello che l'obbligo dell'imposta di bollo si applica sempre nel caso di documenti privati che hanno per oggetto convenzioni. Vi rientrano, dunque, anche le convenzioni in materia di tirocini di orientamento e formativo.



L'assoggettamento ad imposta di bollo ostacola ulteriormente la partecipazione del mondo datoriale alle iniziative di tirocinio che per un consistente numero sono rivolte a categorie deboli - persone con disabilità fisiche o mentali, soggetti in trattamento psichiatrico, ex dipendenti o persone affette da dipendenza in terapia, giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, disoccupati di lunga durata - che hanno enormi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto a causa dell'aumento del costo dell'energia, del costante aumento del prezzo dei fattori produttivi, degli oneri complementari e del costo della vita.

È da evitare un calo del numero dei tirocini per i giovani e i soggetti svantaggiati che potranno avere una esperienza lavorativa. Viene così depotenziato uno strumento dimostratosi utile per avvicinare queste categorie di persone al mondo di lavoro e a favorire il loro inserimento. Specialmente dopo l'emergenza Covid-19 è necessario disporre di strumenti che favoriscano l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e incoraggino le aziende, togliendo oneri e costi burocratici. Si ritiene allora che l'esenzione dall'imposta di bollo sia un modo per facilitare la stipulazione delle convenzioni per i tirocini. Con l'esenzione dall'imposta di bollo i tirocini verrebbero anche equiparati agli altri atti in materia di lavoro, che non sono soggetti a questo onere tributario e burocratico. Quindi, con il presente emendamento si propone di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo anche per l'anno 2023.

Si fa presente che l'articolo 1, comma 731 della legge 30.12.2021, n. 234, aveva disposto anche per l'anno 2022 l'esonero dell'imposta di bollo per i tirocini di orientamento e di formazione: "731. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022 »."

Si precisa che la copertura finanziaria della presente proposta emendativa è stata mutuata dal D.L. 22/03/2021, n. 41, articolo 10-bis.

D.L. 22/03/2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Art. 10-bis. Esenzione dall'imposta di bollo (In vigore dal 1° gennaio 2022)


1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

30. "Termini di adeguamento normative regionali" Dlgs 40/2021 - art 4 co 3

Il termine del primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"

è così sostituito: "entro il 31 dicembre 2023"



Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire adeguata e corretta individuazione delle aree come ivi disciplinate e scongiurare nell'immediato il divieto di fruizione e relativa apertura al pubblico delle stesse.

Relazione tecnica

La norma NON COMPORTA oneri per le finanze pubbliche.

31. "Termini di adeguamento normative regionali" Dlgs 40/2021 - art 40 co 1

Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 40 "*entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto*"

è così sostituito: "**entro il 31 dicembre 2023**"


Relazione

La modifica normativa si ritiene necessaria al fine di consentire l'adeguamento normativo alle disposizioni recate dal decreto legislativo 40/2021. Rimane impregiudicata l'immediata cogenza dei principi recati dal citato decreto in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.


Relazione tecnica

La norma NON COMPORTA oneri per le finanze pubbliche.

Roma, 26 gennaio 2023



26/01/2023



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 452

**Ddl di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, recante
"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".**

Sommario

1- Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche.....	3
2- Flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo disponibile.....	4
3- Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza.....	4
4- Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali.....	6
5- Proroga su perdite 2022 società partecipate dagli enti locali	7
6- Aggiudicazione interventi finanziati nell'ambito di politiche di coesione.....	7
7- Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento.....	8
8- Proroga della responsabilità patrimoniale in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato.....	8
9- Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali	9
10- Facoltà di affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti.....	9
11- Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti.....	10
12- Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali.....	10
13- Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale	

14- Proroghe in materia di comandi e distacchi	11
15- Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali	11
16- Proroga dei termini per le opere pubbliche di efficientamento energetico L. 160/2019	12
17- Proroga del termine di presentazione delle proposte del programma "Dateci spazio"	13
18- Proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari Sose e mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP fino al 31 marzo 2023 ..	13
19- Proroga termine per regolarizzazione inadempienze certificazioni Covid....	14
20- Passaggio in sede di concertazione per bandi FIAR.....	15
21- Passaggio in sede di concertazione per modalità applicative utilizzo quote avanzi vincolati.....	15
22- Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia	15
23- Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	16
24- Sport e Periferie	16
25- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associate comunali.....	17
26- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).....	17



1- Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Motivazione

Il comma 1 estende fino al 2025 la possibilità di utilizzare liberamente, quindi anche per spesa corrente, i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, coprendo così l'intero arco della previsione triennale 2023-25.

Il comma 2 è finalizzato a facilitare le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali, per il 2023, di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

Il comma 3 interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l'allungamento della durata del mutuo eventualmente stabilito dall'accordo.



2- Flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo disponibile

All'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Motivazione

Le modifica proposta garantisce maggiore flessibilità nella gestione finanziaria permettendo di utilizzare più agevolmente le risorse proprie degli enti locali a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica in corso. A tal proposito si sottolinea che la possibilità di programmare ex ante l'utilizzo degli avanzi disponibili consente agli enti locali di fronteggiare con maggiore efficacia gli aumenti di spesa connessi al caro bollette. La norma proposta permette di agire nel senso sopra indicato anche nella fase precedente alla formale approvazione del rendiconto, sulla base di percentuali prudenziali di applicazione degli avanzi disponibili presunti o in via di proposizione all'organo consiliare. La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

3- Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza

Dopo l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto il seguente comma 775-bis:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.


2. All'art. 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “per il solo anno 2022” sono sostituite dalle seguenti parole “per gli anni 2022 e 2023”;

b) al comma 2, le parole “dell'esercizio 2022” sono sostituite con le seguenti parole “degli esercizi 2022 e 2023”.

3. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

4. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o



regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.

Motivazione

Le disposizioni proposte estendono al 2023 alcuni strumenti di flessibilità nella gestione finanziaria, in grado di mobilitare più agevolmente le risorse proprie degli enti locali a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica in corso.

*Il **comma 1** mira a consentire agli enti locali, per il biennio 2022 e 2023, la possibilità di utilizzare sia la quota libera dell'avanzo di amministrazione, sia i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei prezzi nel settore energetico. È infatti prevedibile che i contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall'emergenza "caro bollette", generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente, da qui la finalità perseguita con la presente proposta normativa che consente di mobilitare al medesimo scopo risorse proprie degli enti locali.*

*In ragione dei significativi aumenti di costo per l'energia che persisteranno anche durante l'esercizio finanziario 2023, il **comma 2** consente l'utilizzo degli importi riscossi in conto competenza, per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti, anche a copertura delle maggiori spese sostenute per energia elettrica e gas.*

*Con il **comma 3** si sospendono ai fini della formazione del bilancio di previsione 2023-25 le limitazioni oggi previste dal comma 866 della legge 205/2017 per l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni immobiliari per il finanziamento dell'estinzione anticipata del debito e per la quota capitale in ammortamento.*

*Con il **comma 4** si estende ai finanziamenti (effettivamente incassati) per investimenti diversi dalle risorse riguardanti il PNRR-PNC la possibilità di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo, anche in deroga ai limiti ordinari di cui ai commi 897 e 898 della legge 145/2017. Questo allentamento di vincoli permette una più organica attività di investimento per gli enti in questione.*

Le modifiche proposte non comportano aggravii per la finanza pubblica, in quanto facilitano l'utilizzo di risorse già nelle disponibilità degli enti locali, con la specifica finalità di far fronte all'emergenza energetica e snellire taluni impieghi di risorse proprie. Tali risorse sarebbero comunque utilizzate, in questo campo o in interventi specifici, come nel caso dei proventi da violazioni al codice della strada, con le maggiori difficoltà e con la minore tempestività dovute alla normativa contabile ordinaria.



4- Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali

All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 252, inserire i seguenti commi

252-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, degli enti territoriali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dagli enti stessi o da loro organismi e aziende strumentali e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti possono stabilire, entro il 31 maggio 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, che i debiti residui possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione dei predetti atti di ingiunzione fiscale e di accertamento esecutivo. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata di cui al primo periodo comporta il pagamento della sanzione e delle quote dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.


252-ter. Con il provvedimento di cui al comma 252-bis gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) le modalità con cui il debitore, entro il termine perentorio del 31 agosto 2023, manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- b) il numero di rate ammissibile e le relative scadenze, il cui termine ultimo non può comunque superare il 30 novembre 2027;
- c) la facoltà del debitore di pagare l'importo dovuto in modo rateale, sulla base di un numero di rate da indicare nella comunicazione a cura dello stesso debitore;
- d) l'obbligo del debitore, a pena di esclusione dal beneficio, di indicare la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- e) il termine, non posteriore al 30 novembre 2023, entro il quale l'ente territoriale, il suo ente strumentale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse, con le relative modalità di pagamento.

252-quater. In caso di pagamento rateale in applicazione della lettera c) del comma 252-ter, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo calcolati a decorrere dal termine previsto per il pagamento della prima rata.

252-quinquies. Alla disciplina di cui ai commi da 252-bis a 252-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi 236, 238, 239, 240, 243, 244, 246, 248 e 252, in quanto compatibili.

252-sexies. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 252-bis a 252-quinquies avviene



in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Motivazione

Con l'emendamento proposto si dà la possibilità agli enti territoriali di deliberare una definizione agevolata, con gli stessi, effetti in termini di riduzione degli importi da corrispondere, di quella prevista dall'art. 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022. La proposta emendativa lascia alla potestà regolamentare la possibilità di deliberare la definizione ed alcune modalità procedurali, rinviando per il resto alla definizione disciplinata dal citato comma 231, e seguenti, della legge 197/2022.

La proposta emendativa replica l'analoga previsione di cui all'art. 6-ter, dl 193/2016, già oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 29/2018 aveva precisato che "appare corretto che sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell'ordinario riparto di competenze".

5- Proroga su perdite 2022 società partecipate dagli enti locali

Inserire il seguente articolo/comma:

In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC gli enti territoriali possono non computare i risultati aziendali relativi agli esercizi 2021 e 2022 ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, dell'articolo 21, nonché dell'articolo 20, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

Motivazione


La proposta, si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house. Inoltre molte società in house sono soggetti attuatori delle misure del PNRR e PNC, pertanto è necessario salvaguardarle al fine di agevolare una rapida realizzazione degli interventi.

6- Aggiudicazione interventi finanziati nell'ambito di politiche di coesione

Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all' art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023".

Motivazione

La proroga di tale termine è necessaria per consentire a diversi enti, titolari di interventi finanziati nell'ambito delle politiche di coesione di non perdere i finanziamenti. Molti enti, infatti, non riusciranno entro il prossimo 31 dicembre 2022 ad aggiudicare gli interventi, quindi a sottoscrivere le obbligazioni giuridicamente vincolanti che è condizione essenziale per non essere defianziati.



7- Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento

Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole "di centoventi giorni" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".

Motivazione

La procedura che permette gli accordi tra lo Stato e i Comuni capoluogo di provincia, introdotta con il dl 50/2022 (art. 43), ha preso più tempo di quanto inizialmente previsto, anche per via dell'innovatività dello strumento e per l'esigenza di approfondire le situazioni molto differenziate dei capoluoghi richiedenti. Per considerare situazioni analoghe, con il dl 115/2022 (art. 16, co.6) è stato prorogato il termine dei capoluoghi di città maggiori in condizioni di "predissesto" al 31 marzo 2023.

Quando gli accordi riguardano Comuni che hanno in corso Piani di riequilibrio pluriennali (cd. predissesto, art. 243-bis TUEL), si è in effetti posta l'esigenza di raccordare le eventuali riformulazioni o rimodulazioni dei Piani da sottoporre all'esame della Corte dei Conti con le misure ulteriori comprese negli accordi ex art. 43. La soluzione a suo intrapresa prevedeva la posposizione dei termini per la ripresentazione dei Piani di 120 giorni nel caso in cui il capoluogo abbia sottoscritto l'accordo e al 31 dicembre 2022, nel caso di presentazione di proposte che non si concludano con la firma dell'accordo stesso.

La proroga ulteriore del termine per i firmatari, indicata con l'emendamento proposto, riflette la necessità di considerare alcune posizioni che sono tuttora in avanzato stato di istruttoria, che altrimenti dovrebbero ripresentare un piano di riequilibrio revisionato senza poter contare sulla certa applicabilità delle misure straordinarie rese possibili dall'accordo, con particolare riferimento agli incrementi dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e al prelievo sul traffico portuale e aeroportuale.

8- Proroga della responsabilità patrimoniale in caso di inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato

All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n.176, le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole "nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

Motivazione

In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, è necessario prorogare il termine a decorrere dal quale entra in vigore la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti di Stato, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Tale proroga si rende necessaria anche alla luce delle difficoltà sul reperimento dei dati da caricare nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato a titolo di esenzioni IMU nel settore turistico, che, come noto, non sono immediatamente desumibili né dall'autocertificazione dei soggetti beneficiari degli aiuti, né dalle dichiarazioni IMU.



9- Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali

All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "per gli anni dal 2012 a 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2025".

Motivazione

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, il D.L. n. 203/2005 ha riconosciuto ai Comuni che partecipano all'accertamento dei tributi statali una quota delle maggiori somme accertate e riscosse pari al 30%. Con il D.L. n. 138/2011, art. 1, co.12 bis, la quota da attribuire ai Comuni è stata elevata al 100% del maggior gettito riscosso e, da allora, è stata mantenuta allo stesso livello con interventi successivi (D.L. n. 192/2014, art. 10, comma 12 duodecies; D.L. n. 193/2016, art. 4, co. 8-bis; D.L. n. 124/2019, art. 34). Inoltre, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL hanno stipulato un protocollo di intesa a livello nazionale in modo da coordinare l'attività degli Enti con gli Uffici preposti alla ricezione delle segnalazioni e da garantire la necessaria governance centrale del processo.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali si è diffusa in maniera disomogenea e prevalente fra gli enti del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana) mentre il processo ha stentato a svilupparsi nelle regioni meridionali. L'incentivazione dei Comuni mediante l'innalzamento al 100% della quota assegnata, che si è rivelata efficace per l'avvio del processo in Calabria e in Sicilia, appare ora fattore critico di successo, unitamente al rafforzamento della governance centrale, per il progressivo coinvolgimento degli altri territori.

La modifica proposta non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto riferita ad entrate aggiuntive non ancora determinate.

10- Facoltà di affidamento della gestione della TARI al gestore del servizio rifiuti

L'articolo 1 comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito: "I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti".

Motivazione

L'art. 1, comma 691, prevede oggi la possibilità di affidare la riscossione della TARI e della tariffa corrispettiva di cui al comma 668, al solo soggetto che alla data del 31 dicembre 2013 risultava affidatario della gestione della TARES di cui all'art. 14 dl n. 201 del 2011.

L'emendamento proposto mira a risolvere due problemi.

Il primo è quello di garantire l'affidamento dell'attività di riscossione ed accertamento al soggetto che risulta essere gestore della TARI, nelle varie annualità, senza il vincolo del 31 dicembre 2013. A causa di tale vincolo, infatti, se il contratto in essere al 31 dicembre è scaduto, oppure è cambiato il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, al Comune è preclusa la possibilità di affidamento diretto prevista dal comma 691.

La seconda criticità che si intende risolvere è quella di chiarire che la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 può essere riscossa solo dal gestore dei rifiuti. Oggi le norme appaiono contraddittorie, perché il comma 668, disciplinante la tariffa corrispettiva, prevede espressamente che questa è applicata e riscossa dal gestore dei rifiuti, mentre il comma 691, nell'attuale formulazione sembra prevedere la facoltà per il comune di affidare la riscossione della tariffa al gestore.



Oltre alle esigenze di coordinamento delle disposizioni recate dalla legge n. 147 del 2013 occorre anche considerare che il nuovo metodo rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, prevede, ai fini del riconoscimento dei costi per le inesigibilità due criteri distinti, per la TARI e la tariffa corrispettiva, che si fondano (correttamente) sull'assunto che il primo prelievo è iscritto nei bilanci comunali (si fa riferimento al FCDE) mentre il secondo prelievo è riscosso e gestito dal gestore (si fa riferimento al compimento delle procedure di pignoramento).

11- Atti di accertamento esecutivo del gestore dei rifiuti

All'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f), è così sostituita:

"f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973".

Motivazione

L'art. 1, comma 792, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede espressamente che anche il gestore dei rifiuti - affidatario della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 691, legge n. 147 del 2013 - debba emettere gli atti di accertamento esecutivi. Tuttavia, il medesimo comma, alla lettera f) non richiama il gestore dei rifiuti tra i soggetti che si avvalgono della riscossione delle norme del DPR n. 602 del 1973, sicché sorge il dubbio se il gestore dei rifiuti che ha emesso l'atto di accertamento possa internamente concludere tutte le fasi della riscossione coattiva oppure sia costretto ad avvalersi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione o di uno dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1992.


L'emendamento proposto mira a rendere autonomi i gestori dei rifiuti affidatari del servizio di riscossione della Tari e della tariffa corrispettiva, permettendogli di completare internamente tutte le fasi della riscossione.

12- Proroga della validità delle graduatorie dei servizi educativi e scolastici comunali

1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole: "29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2024".

Motivazione

L'emendamento è necessario per allineare la validità temporale delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico al termine del 30 settembre 2023, già previsto dalla norma oggetto di emendamento, risolvendo l'aporia presente nell'attuale formulazione della norma. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento, infatti, si verifica il paradosso per cui le graduatorie scadute prima del 29 settembre 2022 sono prorogate e quindi utilizzabili sino al 30 settembre 2023, mentre quelle in scadenza dal 29 settembre 2022 al 30 settembre 2023 non saranno utilizzabili non appena cessata la rispettiva validità.



13- Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole "per gli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".

Motivazione

Il comma 993 della Legge di Bilancio 2021 contiene importanti misure volte al potenziamento dei servizi di polizia locale, consentendo di effettuare assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo determinato. Considerato il permanere delle esigenze organizzative legate ai servizi di polizia locale, è necessario prevederne l'estensione temporale.

14- Proroghe in materia di comandi e distacchi

1. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole "cessano alla data del 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "cessano alla data del 31 dicembre 2023"
2. Al decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 6, comma 3, primo periodo sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "fino al 31 dicembre 2023".


Motivazione

La proroga richiesta è motivata da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico. Pertanto la proposta di cui al comma 1, proroga la cessazione alla data del 31 dicembre 2023, dei comandi o distacchi nel caso di mancata attivazione della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo.

La proposta di cui al comma 2, consente invece, fino al 31 dicembre 2023 la stabilizzazione del personale che, alla data del 31 gennaio 2022, si trovasse in posizione di comando o distacco.

15- Trattenimento in servizio dei Segretari Comunali e Provinciali

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi e di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di sedi presso gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2025, il limite di età per il collocamento d'ufficio a riposo è elevato, su base volontaria, alla data di compimento del settantesimo anno.
2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata all'Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantaseiesimo anno di età e, successivamente, entro novanta giorni dalla data di compimento del sessantaseiesimo anno di età.
3. L'Amministrazione accoglie o rigetta con motivazione l'istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento.
4. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formatasi per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantesimo anno di età e comunque, per chi maturerà



successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

5. È sempre ammesso il recesso del dipendente con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o analoga regolamentazione prevista per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.

Motivazione

L'elevazione del limite di età - parificandola, almeno in via temporanea a medici e magistrati - è necessaria in funzione della ormai consolidata carenza di posti in organico e delle previsioni di copertura dei medesimi (tenuto conto in particolare di quanto già previsto in manovra di bilancio 2023, comma 825), onde evitare che si amplino in modo eccessivo gli incarichi di Segreterie Comunali a scavalco su più enti, fatto particolarmente disdicevole - ancor più per gli enti di maggiori dimensioni - tenuto conto dei numerosi adempimenti richiesti ai predetti funzionari. La pluridecennale esperienza acquisita dai funzionari, inoltre, permetterà agli enti di meglio affrontare le sfide del PNRR ed instradare opportunamente i nuovi immessi nell'albo.

I Segretari oggi in servizio, infatti, risultano essere 2.243 a fronte di 5.367 sedi da occupare, con 3.308 segreterie vacanti, di cui 2.389 nei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. In manovra è prevista ...dati da verificare/aggiornare con dati post manovra!...

COPERTURA

Non sono previsti oneri per lo Stato, essendo gli oneri retributivi a carico degli enti locali e pertanto già iscritti nei rispettivi bilanci e dovendosi, in ogni caso, ipotizzare, nel caso di collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età secondo la normativa attuale, la copertura dei posti resisi vacanti. In ogni caso vi sarà, per lo Stato, una minore spesa previdenziale, pari alle pensioni non erogate, ed una maggiore entrata corrispondente agli oneri previdenziali pagati sia dal lavoratore che dall'ente locale di titolarità della sede (I comuni, al contrario dello Stato, versano le ritenute relative al lavoro dipendente).

16- Proroga dei termini per le opere pubbliche di efficientamento energetico L. 160/2019

“All'articolo 1, della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 32, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
- b) Al comma 34, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Per gli anni 2022 e 2023 il termine di cui al primo periodo è fissato rispettivamente al 31 gennaio 2023 ed al 31 gennaio 2024. Per l'anno 2022, il termine di cui al terzo periodo è posticipato al 15 giugno 2023”.



Motivazione

La proposta normativa è necessaria per consentire l'avvio dei lavori delle opere pubbliche finanziati con i contributi statali. Criticità contingenti impegnano il personale dei comuni negli adempimenti legati ai diversi contributi ed in particolare a quelli del PNRR, nonché al perdurare delle problematiche legate al reperimento dei materiali ed all'anomala crescita dei prezzi in ambito edile che hanno complicato le procedure amministrative e le relative tempistiche. Permanendo lo scenario di guerra Russia-Ucraina e la relativa crisi internazionale, analogamente a quanto già effettuato l'anno precedente, si ritiene essenziale una proroga del termine originariamente previsto dalla norma.

17- Proroga del termine di presentazione delle proposte del programma "Dateci spazio"

Al decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022, all'articolo 10, al comma 5 bis le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "dalla pubblicazione del decreto di cui al comma successivo"

Motivazione

La norma è necessaria in quanto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al programma "dateci spazio- di cui all'articolo 10, comma 5 bis del decreto-legge del 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 108/2022- inerente la realizzazione di parchi gioco innovativi che, interessa i Comuni con popolazione superiore ai 300mila abitanti, attualmente ha una scadenza fissa, prevista dalla normativa al 6 dicembre 2022. Il programma in questione è volto al conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socioeconomico delle città, nonché al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza ed alla rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart-City). E', quindi, di tutta evidenza che si tratta di interventi delicati ed essenziali per amministrazioni e cittadini, ma la scadenza fissa per l'invio delle domande, oggi prevista, non tiene conto dei tempi tecnici di emanazione del bando ministeriale, approvato in Conferenza Unificata solo il 12 ottobre u.s. e che dovrà poi essere registrato dalla Corte dei Conti con una tempistica non quantificabile. Tali passaggi amministrativi riducono di giorno in giorno il tempo a disposizione dei Comuni per presentare le proposte, determinando così un potenziale vulnus amministrativo in quanto gli enti locali interessati non avrebbero il tempo di preparare la documentazione che sarà richiesta per la partecipazione. Pertanto, al fine di garantire una congrua tempistica è necessario prevedere una scadenza dinamica per l'invio delle domande di partecipazione, decorrente dalla data di pubblicazione succitato bando ministeriale.

18- Proroga applicazione sanzioni per mancata risposta ai questionari Sose e mancata comunicazione di documenti contabili a BDAP fino al 31 marzo 2023

1. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

Motivazione

La norma proposta disapplica temporaneamente le disposizioni che condizionano il pagamento di qualsiasi tipo di trasferimenti erogati dal Ministero dell'Interno in caso di inadempimenti degli enti beneficiari riguardanti la mancata risposta ai questionari sui



fabbisogni standard (d.lgs. 216/2010, art. 5) o la mancata o incompleta trasmissione dei documenti contabili alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP, art. 161 TUEL)). La sospensione permette di assicurare il normale flusso dei pagamenti annuali per tutti gli enti locali, in primo luogo il saldo del Fondo di solidarietà comunale, nonché i pagamenti dei contributi agli investimenti per opere PNRR-PNC e dei contributi straordinari per il caro-energia.

19- Proroga termine per regolarizzazione inadempienze certificazioni Covid

Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.”


Motivazione

Si ricorda che gli enti locali, nel biennio 2021-2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato apposite certificazioni circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, pena le pesanti sanzioni in questione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La proposta emendativa intende concedere agli enti inadempienti (peraltro limitati ad alcune decine) la possibilità di inviare e/o rettificare le certificazioni oggetto delle richiamate sanzioni, in considerazione delle straordinarie ed oggettive difficoltà che hanno accompagnato la gestione amministrativa e contabile degli enti locali nel corso dell'emergenza epidemiologica.

A giustificazione ulteriore della modifica normativa qui presentata, l'emendamento proposto intende favorire una programmazione sostenibile dei bilanci 2023-2025, senza sacrificare ulteriormente le spese necessarie a garantire i servizi essenziali, già messi a dura prova dagli effetti finanziari del caro bollette.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.



20- Passaggio in sede di concertazione per bandi FIAR

Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 467, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

L'emendamento mira ad introdurre il passaggio in Conferenza Unificata per la definizione dei bandi per il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento inerenti la realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane e per i progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano.

21- Passaggio in sede di concertazione per modalità applicative utilizzo quote avanzi vincolati

Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 823, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire che le modalità applicative della norma che autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione siano emanate previo parere della Conferenza Unificata.

22- Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da costi energia

All'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere in fine il seguente periodo:

"Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas, sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2019."


Motivazione

I diversi contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall'emergenza "caro bollette", generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente.

Per un certo numero di enti tale sopravvenuta criticità comporterà ritardi di pagamento non dovuti ad una deficitaria gestione amministrativa e contabile, determinando a stretto giro l'obbligo di un maggiore accantonamento al FGDC e, pertanto, un ammontare minore di risorse effettivamente disponibili per gli equilibri di bilancio.

Tenuto conto della condizione di sofferenza finanziaria sopra brevemente richiamata, l'emendamento proposto intende favorire la programmazione degli equilibri di bilancio senza sacrificare ulteriormente le spese da sostenere per garantire i servizi essenziali.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.



23- Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.";
- b. al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" con le seguenti parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."

Motivazione

Il "**Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**" (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e **prevenire situazioni di dissesto finanziario** dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Il 2022 è l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. In base alle informazioni in nostro possesso sono infatti attese **ulteriori sentenze**, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo **mediante l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti** per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). Tali economie ammontano a circa **10,3 milioni di euro** a valere sulle risorse 2020 e 2021, alle quali dovranno essere aggiunte quelle che prevedibilmente deriveranno dal riparto 2022 (il riparto è previsto che avvenga entro marzo 2023 sulla base delle richieste presentate entro il 20 dicembre 2022).

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

24- Sport e Periferie

All'art. 44, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, comma 7, lett. b), sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "**entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge**". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire ai Comuni, beneficiari del Bando Sport e Periferie 2020 il cui finanziamento è a valere sui FSC 2014/2020, di rimodulare gli interventi ed i relativi quadri economici, in quanto l'aggiornamento dei listini dei prezzi dei materiali di costruzioni, da parte di molte Regioni, ha comportato un aumento del costo delle opere da realizzare con un incremento dei prezzi rispetto a quanto in origine preventivato e la necessità di reperire nuove risorse. **Solo in questo modo i Comuni potranno dare seguito alla**

realizzazione degli interventi che sono di fondamentale importanza per la diffusione della cultura dello sport nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane del nostro Paese.

L'emendamento fa altresì salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

25- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associate comunali

All'articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

19 bis. All'articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 dopo le parole: "Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni", inserire le parole "e le loro forme associative"

Motivazione

Alla luce dell'interpretazione della Corte dei Conti che con la deliberazione n. 138/2022/PAR ha stabilito che le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle somme individuate dai commi 797 e seguenti della legge 178/2020 non possono essere effettuate dalle Unioni di comuni derogando ai propri limiti in tema di capacità assunzionale, si rende necessario proporre una modifica normativa al comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per estendere le deroghe in materia di assunzioni anche alle forme associate comunali.

26- Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)

All'articolo 1, dopo il comma 19 inserire il seguente comma:

19 ter. "Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.


Motivazione



Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).



26/01/2023



DOCUMENTO UPI

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Punto 2 odg
Conferenza Unificata
26 gennaio 2023

Il disegno di legge di conversione del c.d. decreto "milleproroghe" n. 198/22 contiene alcune importanti disposizioni di proroga per gli enti locali.

In primo luogo la proroga del termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, necessaria per consentire agli enti di proseguire gli interventi posti in essere in questi anni sul patrimonio edilizio destinato ad attività scolastiche.

Anche la disposizione che interviene per prorogare di un anno le attività di verifica dei versamenti contributivi dei dipendenti ex INADEL come richiesti in questi mesi da INPS, si ritiene di estremo rilievo, stante il carico amministrativo sottostante tale richiesta che viene segnalato dalle Province in questi mesi.

Allo stesso tempo si pone l'evidente necessità di includere altre proroghe, relative a finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora in corso, come indicati negli emendamenti allegati, nonché legate alla facilitazione della predisposizione dei bilanci degli enti

- Si tratta di prorogare di un anno il termine per la rendicontazione degli interventi relativi al dm 225/21 (finanziamenti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane) relativamente al solo anno 2021, poiché la programmazione degli interventi è stata autorizzata solo a fine 2021, rendendo di fatto impossibile avviare, nel concreto, le procedure per l'utilizzo di queste risorse.
- In modo simile, si chiede di prorogare il termine per la rendicontazione delle annualità riferite al decreto interministeriale 3 gennaio 2020, n. 1, che finanzia la messa in sicurezza e la costruzione di ponti sul fiume Po, inerenti la rete viaria di Province e città metropolitane. Si tratta infatti di interventi complessi, che coinvolgono più amministrazioni e le cui procedure di gara e autorizzative sono state fortemente impattate dalla pandemia negli anni 2020 e 2021 prima, e dall'incremento dei costi dei materiali immediatamente dopo, e dunque hanno subito dei forti rallentamenti. Poiché il programma quinquennale termina nel 2023, si chiede che la rendicontazione finale possa avvenire entro il 31.12.2024.
- Le ulteriori proposte emendative riguardano la possibilità di utilizzare, anche per il 2023, in via derogatoria, le sanzioni del Codice della strada per le maggiori spese energetiche, nonché l'utilizzo senza vincolo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui.



EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"

MOTIVAZIONE

*La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il triennio 2021/2023 (cfr dm 7 maggio 2021 n.225 di riparto e utilizzo dei fondi per ponti e viadotti), stante il fatto che il relativo applicativo (quello necessario all'autorizzazione del programma dei lavori) è stato chiuso **non già il 31 maggio 2021, bensì il 30 settembre 2021** (vedi il decreto del Direttore Generale dott. Morisco n. 540 del 30 luglio 2021) a causa del protrarsi dei tempi relativi alla predisposizione del decreto interministeriale.*

Di fatto la certezza dell'autorizzazione al programma è stata acquisita dalle Province nei 90 giorni successivi, rendendo impossibile utilizzare pienamente le risorse previste per l'anno 2021 e dunque procedere alla loro effettiva, seppur parziale, "messa a terra" nell'anno medesimo.

*Considerato il **ritardo con cui è stato dato avvio al programma triennale**, si rende necessario emendare la tempistica di certificazione dell'utilizzo delle risorse, al fine di non incorrere nella relativa revoca.*

*Inoltre, a fine 2021 e per l'anno 2022, le note vicende relative **all'incremento dei costi dei materiali e i rincari energetici**, hanno reso necessario l'avvio dello specifico fondo determinando un forte rallentamento delle attività determinato dall'incertezza della effettiva copertura finanziaria degli interventi appaltati.*



EMENDAMENTO

All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2.bis - All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2024"

MOTIVAZIONE

*La richiesta avanzata con l'emendamento mira a far slittare l'obbligo di certificazione dell'avvenuta realizzazione dei lavori per il programma quinquennale 2019/2023 al 31.12.2024, stante la **complessità degli interventi** in questione e della **pandemia** che nel periodo considerato ha determinato situazioni di estremo rallentamento.*

Successivamente inoltre, le note vicende relative all'incremento dei costi dei materiali e i rincari energetici, hanno reso necessario l'avvio dello specifico fondo, determinando un ulteriore rallentamento delle attività.



EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

1. All'articolo 40 bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2022 e 2023"
- b) al comma 2 le parole "dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle parole "degli esercizi 2022 e 2023"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare per l'anno 2023 la disciplina derogatoria (ad oggi prevista per il solo anno 2022) relativa all'utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (artt 142 e 208), consentendo la loro finalizzazione anche alla copertura delle spese per utenze di energia elettrica e gas



EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 19, inserire il seguente comma:

- 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole "dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle parole "dal 2015 al 2025"**

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2025, ultimo anno dei bilanci di previsione triennali 2023-2025 in corso di approvazione da parte degli enti, la possibilità di utilizzo, senza vincolo di destinazione, delle risorse liberate a seguito di rinegoziazione di mutui o riacquisto di titoli obbligazionari emessi

